PROVINCIA DI SIENA

Servizio Risorse Faunistiche

Vista la Legge n. 157 del 11.02.1992 e la Legge Regionale toscana n. 3 del 12.01.1994 e s.m.i
Vista la LR 10 giugno 2002 n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3 del 12.01.1994" e s.m.i
Visto il D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011 "Regolamento di attuazione della L. R. 12 gennaio 1994 n. 3 (recepimento della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 30.03.2015 "Calendario venatorio 2015/2016"
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008
Visto il Decreto Deliberativo del Presidente n. 88 del 25 maggio 2015 "L.R. 12.1.1994 n. 3 Art. 28 Bis. Piano di gestione degli ungulati in provincia di Siena: definizione delle densità obiettivo e approvazione delle linee guida per la gestione e il controllo degli ungulati con individuazione del territorio vocato e non vocato" come rettificato con DDP n. 106 del 23.06.2015
Visto il Decreto Deliberativo del Presidente n. 91 del 21.05.2015 "Caccia in selezione al cinghiale in provincia di Siena per la stagione venatoria 2015-2016 (L.R. 10 Giugno 2002, n. 20 art. 7): Approvazione piani di abbattimento, tempi e modalità operative." come modificato con DDP n. 102 del 18 Giugno 2015
Visto il Decreto Deliberativo del Presidente n. 108 del 30.06.2015 "Caccia in selezione ai cervidi e bovidi in provincia di Siena per la stagione venatoria 2015/2016 (L.R. 10 giugno 2002, n. 20 art. 7): approvazione tempi e modalità operative."
Visto il Decreto Deliberativo del Presidente n. 130 del 04.08.2015 "L.R. 10 giugno 2002 n. 20 e successive modificazioni e/o integrazioni e Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 30 marzo 2015. Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2015/2016"

Il Dirigente rende noto il

CALENDARIO VENATORIO 2015-2016

NORME REGIONALI

Testo della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 29.

Capo I - STAGIONE VENATORIA
Articolo 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
   3bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Articolo 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
   a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
   b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
   c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
   d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
   e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
   f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
   g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
   h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
   i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
   l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:
   a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
   b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - ESERCIZIO DELLA CACCIA
Articolo 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino.
7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Articolo 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
   a) lepre: un capo;
   b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
   c) beccaccia: tre capi;
   d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Articolo 4 bis – Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Articolo 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

   * NOTA: si ricorda che ai sensi della l.r. 7/1999, la quale ha modificato l'art. 30 comma 10° - della l.r. 3/1994, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nei giorni di **martedì, giovedì, sabato e domenica**.

Articolo 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno < ■ > o < ● > mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1, o in altre Regioni sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura **(■) o (●)** che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Articolo 6bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6

Capo III - CALENDARIO VENATORIO
Articolo 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
2. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
3. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
4. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
5. *Abrogato.*
6. *Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri Piani faunistici venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.*

6bis. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

Articolo 8 – Deroghe

1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate, nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i 4 capi complessivi. La Giunta Regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3. Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Artt. 9-12

Omissis - Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

Capo V - NORME GENERALI
Articolo 13 – Immissioni

Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Articolo 14 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla Legge 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da € 5 a € 30.

Articolo 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Articolo 16 – Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 30.03.2015

"Calendario venatorio 2015/2016"

….. (omissis)

1) di autorizzare la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:
   - Dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2016 in presenza di specifici piani di prelievo.
   - Dal 20 settembre al 30 novembre 2015 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
   - Dal 01 ottobre al 31 dicembre 2015 la caccia è consentita alla specie allodola;
   - Dal 20 settembre al 07 dicembre 2015 è consentita la caccia alla specie lepre comune;
   - Dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 è consentita la caccia alla specie combattente;
   - Dal 01 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello;
   - Dal 01 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alla specie moretta;
   - Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.

2) …. (*omissis*) …
3) …. (*omissis*) …
4) nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all' articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 20 settembre 2015 – 31 gennaio 2016.
5) i cacciatori toscani che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. n. 3/1994 possono esercitare il prelievo selettivo degli ungulati durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.
6) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:
   - allodola, 100 capi per cacciatore,
   - codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
   - beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
   - combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
   - starna, 5 capi per cacciatore,
7) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

NORME PROVINCIALI

Ai sensi delle D.D.P. n. 102/2015, n. 108/2015, n. 130/2015

ESERCIZIO VENATORIO

La **caccia al FAGIANO** nel territorio a caccia programmata è consentita dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015; nelle AFV ed AAV è consentita fino al 31 gennaio 2016 secondo gli specifici piani di prelievo.

La **caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA** è vietata su tutto il territorio provinciale a caccia programmata e nelle AFV.

Caccia vagante e uso del cane (Rif. L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2). Nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2016 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane è consentita solo alla VOLPE, secondo le specifiche riportate al punto successivo, e alla BECCACCIA, con l'uso del cane esclusivamente da ferma e da cerca, all'interno delle superfici boscate (così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000 e s.m.i.) ricadenti all'interno dell'area vocata per il cinghiale individuata con Decreto Deliberativo del Presidente n. 106 del 23 giugno 2015 con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004. Ai fini della sicurezza, in tale periodo coloro che esercitano la caccia alla beccaccia dovranno indossare un indumento ad alta visibilità. Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria.

La **caccia alla VOLPE** nel territorio a caccia programmata è consentita dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 anche con l'uso del cane da seguita. Nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2016 su tutto il territorio provinciale a caccia programmata la caccia alla VOLPE è consentita solo nella tradizionale forma in battuta con l'uso del cane, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dall'ATC "SIENA" di seguito nominato semplicemente ATC. Nelle AFV la caccia alla volpe è consentita dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016.

La **caccia al CINGHIALE** è consentita nel rispetto delle seguenti modalità, zone e periodi:
Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia programmata **vocato** alla specie cinghiale di cui al DDP n. 106/2015 è consentito esclusivamente nella forma della braccata alle squadre assegnate ai Distretti di gestione **dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016**, secondo i piani di prelievo che saranno approvati con successivo apposito atto.
Per la stagione venatoria 2015-2016 ogni squadra di caccia al cinghiale potrà effettuare le battute con almeno 25 cacciatori iscritti. Potrà inoltre effettuare battute congiuntamente ad altra squadra purché ciascuna abbia un numero minimo di 18 cacciatori iscritti. Ciascuna squadra deve sempre e comunque fare almeno 20 giornate di caccia all'anno nel territorio assegnato.
La caccia al cinghiale nelle **Aziende Faunistiche Venatorie** ricadenti nel territorio **vocato** è consentita dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, secondo i piani di prelievo redatti dal Servizio Risorse Faunistiche che saranno approvati con successivo apposito atto.

Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia programmata **non vocato** alla specie cinghiale è consentito **in forma singola**, anche con l'uso del cane, **dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015.**
Nello stesso periodo **– dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 – e dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016**, sono consentiti anche interventi collettivi di prelievo venatorio della specie finalizzati a intensificare il contenimento del cinghiale e limitarne la densità nell'ottica di una maggiore tutela delle produzioni agricole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) l'ATC deve, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo numerico della specie con la tradizionale forma della **braccata** all'interno di aree boscate contigue e/o interconnesse con corridoi ecologici all'area vocata alla specie e cartograficamente individuate, avvalendosi delle squadre assegnate ai Distretti di gestione limitrofi, con un numero minimo di 18 iscritti;
2) l' ATC deve altresì, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), predisporre interventi di controllo venatorio della specie da parte di **gruppi di intervento**, formati da un minimo di 6 cacciatori abilitati ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e iscritti in apposito registro dell'ATC, e in grado di assicurare all'ATC garanzie per quanto concerne i requisiti (es. cani, esperienza, conoscenza del territorio, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi stessi. Tali interventi sono realizzati con la braccata in forma ridotta all'interno di aree cespugliose e/o boscose, che l'ATC individua sulla base della frequenza e entità dei danni pregressi e potenziali alle colture e cartograficamente determinate. In casi particolari, legati alla mancata o ridotta collaborazione delle squadre di caccia al cinghiale nel realizzare gli interventi di cui al punto 1), ovvero per impossibilità delle squadre per mancanza di ulteriori giornate di caccia, l'ATC dovrà predisporre interventi di controllo venatorio della specie da parte dei gruppi di intervento (come sopra definiti) anche nelle aree boscate contigue e/o interconnesse con corridoi ecologici all'area vocata alla specie e cartograficamente individuate di cui al punto 1).

L'ATC deve rendicontare alla Provincia con cadenza mensile gli esiti degli interventi collettivi di controllo eseguiti nell'area non vocata. Entro il 20 dicembre 2015 l' ATC deve inoltre far pervenire alla Provincia lo schema degli interventi di controllo numerico del cinghiale programmati per il mese di gennaio 2016, finalizzati al perseguimento della densità sostenibile tendente a zero e alla riduzione dell'impatto della specie sulle colture.
La caccia al cinghiale nelle **Aziende Faunistiche Venatorie** ricadenti nel territorio **non vocato** è consentita, anche con l'uso del cane, in forma singola e collettiva, dal **1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015** e dal **2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016**.
Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio ricadente all'interno delle **Aziende Agrituristico Venatorie**, con esclusione delle aree recintate destinate esclusivamente all'attività venatoria su fauna immessa, che ai soli fini della gestione faunistica e venatoria del cinghiale e solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore Concessionario, entra a far parte del territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'ATC, è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
L'ATC deve, con propri specifici atti che ratificano l'accordo scritto con il Direttore Concessionario dell'AAV e ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo venatorio della specie con la tradizionale forma della braccata, nel periodo:
- nel territorio a caccia programmata delle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel territorio **vocato**: dal **1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016**, secondo piani di prelievo che saranno redatti e approvati dalla Provincia con specifico atto, avvalendosi delle squadre iscritte ai Distretti limitrofi con un minimo di 18 iscritti, previo accordo tra le stesse;
- nel territorio a caccia programmata delle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel **territorio non vocato**: dal **1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015** e dal **2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016,** avvalendosi dei gruppi di intervento, formati da un minimo di 6 cacciatori abilitati ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e iscritti in apposito registro dell'ATC.

Nella caccia al cinghiale in forma collettiva in area vocata e non vocata alla specie:
- tutti i cacciatori devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR 33/R/2011;
- non può essere detenuta munizione spezzata;
- fermo restando che nella giornata venatoria il cacciatore può esercitare la caccia anche ad altre specie consentite, durante l'esercizio di caccia al cinghiale non potrà abbattere capi di fauna selvatica diversi dal cinghiale;
- l'accesso alle poste da parte dei cacciatori deve avvenire con fucile scarico;
- tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare - dal momento del ritrovo al termine delle azioni di caccia - un indumento ad alta visibilità;
- i responsabili dei gruppi o delle squadre di caccia dovranno preventivamente segnalare l'area di battuta con idonea cartellonistica posta nelle vie d'accesso alle aree interessate;
- prima dell'inizio dell'intervento i responsabili dei gruppi o delle squadre di caccia dovranno compilare la lista dei partecipanti;
- ai cinghiali abbattuti deve essere apposta l'apposita fascetta auricolare fornita dall'ATC;
- il numero complessivo dei capi abbattuti deve essere comunicato all'ATC entro il 15 febbraio 2016.

La **caccia di selezione al CINGHIALE** è consentita nei **Distretti in selezione del cinghiale** (territorio a caccia programmata, Zone di Rispetto Venatorio) di competenza dell'ATC, individuati nell'area **non vocata** secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia ai soggetti qui di seguito indicati e con le seguenti modalità:
- cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia di selezione per la specie medesima, iscritti alle squadre operanti nei distretti delle zone confinanti in regola con l'iscrizione sia all'ATC sia al Registro della caccia di selezione al cinghiale;
- agricoltori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sui terreni agricoli di proprietà o in conduzione in regola con l'iscrizione sia all'ATC sia al Registro della caccia di selezione al cinghiale.

Tali soggetti saranno incaricati dall'ATC tramite i responsabili delle squadre di caccia al cinghiale dei distretti limitrofi all'area non vocata oggetto della segnalazione di danno. I responsabili delle squadre di caccia al cinghiale potranno avvalersi, anche se non obbligatorio, anche dei cacciatori di selezione al cinghiale non iscritti nelle suddette squadre, al fine di dare maggiore incisività agli interventi.

Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio ricadente all'interno delle **Aziende Agrituristico Venatorie in area non vocata**, con esclusione delle aree recintate destinate esclusivamente all'attività venatoria su fauna immessa, che ai soli fini della gestione faunistica e venatoria del cinghiale e solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore, entra a far parte dei Distretti in selezione del cinghiale di competenza dell'ATC, è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni. L'ATC deve, con propri specifici atti che ratificano l'accordo scritto con il Direttore dell'AAV e che ne disciplinino le modalità e i tempi di esecuzione, realizzare interventi di controllo venatorio della specie avvalendosi delle stesse figure di cui sopra.

Nelle **Aziende Faunistico Venatorie ricadenti in area non vocata**, la caccia in selezione del cinghiale è consentita, secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia, avvalendosi delle figure indicate nel Disciplinare per la caccia di selezione (DDP n. 102/2015) al paragrafo 2.

In tutte le aree non vocate di cui sopra la caccia di selezione al cinghiale è finalizzata a contrastare la presenza della specie al fine di prevenire e limitare danni al patrimonio agricolo-forestale e in generale alle attività antropiche ed è consentita nel periodo compreso **tra il 10 giugno 2015 e il 31 gennaio 2016 per tutte le classi di sesso e età**, con le modalità di prelievo individuate nel Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale.

Nelle **Aziende Faunistico Venatorie** ricadenti in **area vocata** la caccia in selezione del cinghiale è consentita nella stagione venatoria 2015-2016 secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia avvalendosi delle figure indicate nel disciplinare per la caccia di selezione al paragrafo 2 (DDP n. 102/2015).
Nelle **Zone di Rispetto Venatorio ricadenti in area vocata** la caccia in selezione del cinghiale è consentita secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia alle figure indicate per i Distretti di caccia di selezione.
Nelle AFV e ZRV ricadenti in area vocata la caccia di selezione al cinghiale contribuisce al raggiungimento e mantenimento della DAF determinata ed è consentita nel periodo compreso **tra il 10 giugno 2015 ed il 31 gennaio 2016 per tutte le classi di sesso e età con l'esclusione delle femmine adulte accompagnate dalla prole nel periodo 03 giugno – 30 settembre 2015.**

In analogia con quanto previsto dall'art. 6bis LR 20/2002 per la caccia in selezione ai cervidi e bovidi, i cacciatori abilitati alla caccia in selezione al cinghiale devono annotare su un apposito tesserino rilasciato dalla Provincia le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6 LR 20/2002.

La **caccia di selezione a Cervidi e Bovidi** è consentita nei territori di competenza dei Distretti di gestione e nelle Aziende Faunistico Venatorie, secondo i Piani di prelievo approvati dalla Provincia, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 e il 14 marzo 2016 nel rispetto del seguente prospetto:

CAPRIOLO	**Maschi I (MG) e II (MA)**	**dal 1 luglio 2015 al 15 luglio 2015 e dal 15 agosto 2015 al 30 settembre 2015**
	Femmine I (FG) e II (FA)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
	Piccoli (maschi e femmine 0)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
DAINO	**Maschi I (FUSONI)**	**dal 2 al 30 settembre 2015 e dal 1 novembre 2015 al 14 marzo 2016**
	Maschi II (BALESTRONI) e III (PALANCONI)	**dal 1 novembre 2015 al 14 marzo 2016**
	Femmine I (FG) e II (FA)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
	Piccoli (maschi e femmine 0)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
CERVO	**Maschi I (FUSONI)**	**dal 1 agosto 2015 al 30 agosto 2015 e dal 1 ottobre 2015 al 14 marzo 2016**
	Maschi II (M2)	**dal 1 ottobre 2015 al 14 marzo 2016**
	Maschi III e IV (M3 e M4)	**dal 1 ottobre 2015 al 15 febbraio 2016**
	Femmine I (FG) e II (FA)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
	Piccoli (maschi e femmine 0)	**dal 2 gennaio 2016 al 14 marzo 2016**
MUFLONE	**Maschi I (M1) e successive (M2, M3)**	**dal 1 agosto 2015 al 30 settembre 2015 e dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016**
	Femmine I (F1) e II (F2)	**dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016**
	Piccoli (maschi e femmine 0)	**dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016**

La caccia di selezione agli ungulati è consentita per tre giorni alla settimana – salvo per i cacciatori toscani che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. n. 3/1994 - secondo gli orari specifici indicati dall'art . 2 co.1 e co.2 della LR 20/2002 nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre 2015 e il 31 gennaio 2016; nel restante periodo la caccia di selezione è consentita per cinque giorni alla settimana secondo i seguenti orari:
a) dal 03 giugno al 30 giugno: dalle ore 4,30 alle ore 21,45 (ora legale);
b) dal 1 luglio al 15 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 22,00 (ora legale);
c) dal 16 luglio al 30 luglio dalle ore 4,55 alle ore 21,45 (ora legale);
d) dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 21,30 (ora legale);
e) dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,30 alle ore 21,00 (ora legale);
f) dal 1 settembre al 15 settembre: dalle ore 5,45 alle ore 20,30 (ora legale);
g) dal 1 febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
h) dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 5,45 alle ore 18,45;
i) dal 1 marzo al 15 marzo: dalle ore 5,45 alle ore 19,15.

Ai sensi dell'articolo 28 comma 11 della LR 3/94 e s.m.i. le cartografie indicanti i divieti di caccia e gli Istituti Faunistici privati sono consultabili sul sito http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Risorse-faunistiche

PRE – APERTURA

La Provincia di Siena ha richiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nel giorno **2 settembre 2015** (negli orari che fisserà la Regione Toscana):
- La caccia da appostamento alle specie **TORTORA** (*Streptopelia turtur*), **COLOMBACCIO**, **MERLO**, **GAZZA**, **GHIANDAIA** e **CORNACCHIA GRIGIA** su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boscate, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.

Si da atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:
a. Ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione.
b. L'esercizio della caccia nel giorno 2 settembre 2015 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 – Art. 10, co. 5.
c. L'esercizio della caccia potrà essere praticato per le specie **TORTORA** e **MERLO** fino al giorno 30 dicembre 2015, e per la specie **COLOMBACCIO**, **GAZZA**, **GHIANDAIA**, **CORNACCHIA GRIGIA** fino al giorno 30 gennaio 2016.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80.

REGOLAMENTAZIONEDELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE ZPS

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 nelle ZPS di seguito elencate:
CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE
valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria che potranno essere implementate a seguito di approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui alla L.R. 30/2015:
- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;
- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto dell'esercizio di attività venatoria nel mese di gennaio ad eccezione dei giorni di giovedì e domenica con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticula*), Frullino (*Lymnocryptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

La cartografia delle ZPS è consultabile sul sito web della provincia all'indirizzo http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Aree-protette/SIR-e-siti-rete-natura.

PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO E DEL PICCIONE

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 780 del 28.07.2015 è stato autorizzato, in conformità agli artt. 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, co. 1, lett. a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, nel periodo compreso **tra il 4 ottobre 2015 e il 13 dicembre 2015** e con le seguenti modalità:
- il **PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO** *(Sturnus vulgaris)* è autorizzato esclusivamente nei territori comunali di Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi, Rapolano Terme e Siena e deve essere effettuato solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, e solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
- il **PRELIEVO IN DEROGA DEL PICCIONE** (*Columbia Livia* varietà domestica) è autorizzato esclusivamente nei territori comunali di Casole d'Elsa, Cetona, Chianciano Terme, Colle di Val D'Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, Siena e Sovicille e deve essere effettuato:
  - solo negli appezzamenti in cui sono presenti le coltivazioni di cereali, proteaginose e oleproteaginose, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, in presenza di coltura in atto e in presenza di sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
  - in prossimità dei centri aziendali di stoccaggio e dei centri di conferimento delle produzioni agricole, per un raggio di 200 metri, fatto salvo il rispetto delle distanze dai luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (i magazzini di stoccaggio delle granaglie devono garantire l'occlusione degli accessi alle finestre con rete di maglia adeguata nonché porte basculanti anche in materiale plastico eventualmente provviste di sensori per l'attivazione automatica al transito dei mezzi).

Il prelievo da appostamento dello storno e del piccione è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (4 ottobre 2015 – 13 dicembre 2015) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici; non è consentito l'uso di richiami della specie di riferimento; è vietata la vendita degli storni e dei piccioni prelevati; tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori devono comunicare alla Provincia il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 12 novembre 2015 e devono consegnare alla Provincia le pagine del tesserino venatorio dedicate al prelievo in deroga di storni e piccioni entro la fine del mese di gennaio 2016.

Il Dirigente
Servizio Risorse Faunistiche
Dott. *Antonio DE MARTINIS*

Ind. Grafica Pistolesi